



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 31/10

di iniziativa del Consigliere F. SCULCO recante:

"Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	06/05/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/05/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 31/10^A di iniziativa del Consigliere regionale Flora
Sculco recante: pag. 4

*“Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche
elettive regionali”*

Testo a fronte stralcio legge vigente, proposta di legge 31/10^A (testo base) pag. 6
e proposta di legge 40/10^A .

Normativa nazionale

Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126) pag. 9
Costituzione della Repubblica italiana .

L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. pag. 15
*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.*

L. 23 novembre 2012, n. 215. pag. 17
*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*

L. 2 luglio 2004, n. 165. pag. 21
*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione.*

L. 23 febbraio 1995, n. 43 pag. 24
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

L. 17 febbraio 1968, n. 108 pag. 31
*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale*

Normativa regionale

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA pag. 55
*APPROVATO CON 2^A DELIBERAZIONE CONSILIARE AI SENSI
DELL'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE. LEGGE REGIONALE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19
OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)*

Statuto della Regione Calabria. pag. 59
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 38 e 59)

L. R. 12 settembre 2014, n. 19 pag. 61
*Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).*

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. pag. 62

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

Normativa comparata

REGIONE TOSCANA - L.R. 26 settembre 2014, n. 51. pag. 80

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 27 marzo 2009, n. 4. pag. 96

Legge elettorale.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. n. 4/2010. pag. 106

Proposta di legge n. 31/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a garantire nel sistema elettivo regionale calabrese il principio di equilibrio di entrambi i generi, ormai consolidato nella giurisprudenza europea e costituzionale e presente nella maggior parte degli Statuti regionali e degli enti locali, nei Consigli e nelle Giunte delle autonomie territoriali, nonché delle Regioni.

Tale misura rappresenta una priorità imprescindibile per ragioni di democrazia e di civiltà giuridica e sociale, anche in considerazione dell'esito delle ultime consultazioni elettorali che hanno visto giungere agli scranni consiliari della Regione Calabria solo una donna.

La proposta, peraltro, attua pienamente i principi di cui agli artt. 3, 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122 Cost., nonché il comma 2 dell'art. 38 dello Statuto regionale, secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Inoltre, si pone in linea con la legge 215/2012 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), nonché con il novellato art. 35 dello Statuto che introduce la misura minima del 30% per la rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale.

Tale proposta di legge quindi novella la l.r. 1/2005, in modo che anche la Regione Calabria assicuri "pari opportunità tra donne e uomini" (art. 51 Cost.) e che il sistema elettorale calabrese promuova "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 117, settimo comma, Cost.).

Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che introduce "...una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione" (Corte cost. sent. n. 4/2010).

In particolare, l'art. 1 modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 1/2005 prevedendo che, in caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali.

In ultimo, la presente proposta di legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifica art. 2 l.r. 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) il periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa." è sostituito dal periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dall'articolo 1.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**ESAME ABBINATO PL 31/10[^] E PL 40/10[^]
RAFFRONTO**

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. <i>“Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”</i> (Stralcio)	TESTO BASE Proposta di legge n. 31/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale Flora Sculco recante: <i>“Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali”</i>	Proposta di legge n. 40/10[^] di iniziativa Popolare recante: <i>“Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”</i>
(...) Art. 2 <i>Composizione delle liste regionali.</i>	(...) Art. 2 <i>Composizione delle liste regionali.</i>	(...) Art. 2 <i>Composizione delle liste regionali.</i>
1. All' articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione”; b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”; c) non si applica la disposizione di cui al comma 5; d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato; e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo”. 2. L' articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: “1. La votazione per l’elezione del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale	1. Identico. a) <i>identica</i>; b) <i>identica</i>: “3. <i>identico</i>”; c) <i>identica</i>; d) <i>identica</i>; e) <i>identica</i>: “9. <i>identico</i>”. 2. Identico: “1. La votazione per l’elezione del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale	1. Identico. a) <i>identica</i>; b) <i>identica</i>: “3. <i>identico</i>”; c) <i>identica</i>; d) <i>identica</i>; e) <i>identica</i>: “9. <i>identico</i>”. 2. Identico: “1. La votazione per l’elezione del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale

Legge regionale vigente (Stralcio)	TESTO BASE Proposta di legge n. 31/10 [^] di iniziativa del consigliere Sculco	Proposta di legge n. 40/10 [^] di iniziativa Popolare
rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata". 3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge	rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. <i>Identico</i>". 3. <i>Identico</i>	rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di uno dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. <i>Identico</i>". 3. <i>Identico</i>

Legge regionale vigente (Stralcio)	TESTO BASE Proposta di legge n. 31/10^ di iniziativa del consigliere Sculco	Proposta di legge n. 40/10^ di iniziativa Popolare
con le lettere A e B. 4. In ogni ricorrenza nella <i>legge 23 febbraio 1995, n. 43</i> , in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”. (...)	4. <i>Identico</i> (...)	4. <i>Identico</i> (...)

Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126)

Costituzione della Repubblica italiana .

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ⁽²⁾ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ⁽³⁾, di razza, di lingua ⁽⁴⁾, di religione ⁽⁵⁾, di opinioni politiche ⁽⁶⁾, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(2) Vedi XIV disp. trans. fin.

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

(5) Vedi artt. 8, 19 e 20.

(6) Vedi art. 22.

(...)

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ⁽⁴⁵⁾. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ⁽⁴⁶⁾.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Normativa statale
Costituzione della Repubblica italiana
(Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126)

(45) Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

(46) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁶⁸⁾;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;

Normativa statale
Costituzione della Repubblica italiana
(Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126)

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁶⁹⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁷⁰⁾.

Normativa statale
Costituzione della Repubblica italiana
(Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126)

(168) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(169) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità ⁽¹⁸²⁾ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ⁽¹⁸³⁾.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ⁽¹⁸⁴⁾.

(182) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(184) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Normativa statale
Costituzione della Repubblica italiana
(Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126)

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione ⁽¹⁸⁵⁾.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi ⁽¹⁸⁶⁾.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali ⁽¹⁸⁷⁾.

(185) Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(186) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(187) Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

(...)

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica ⁽¹⁹⁰⁾.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ⁽¹⁹¹⁾.

Normativa statale
Costituzione della Repubblica italiana
(*Artt. 3, 51, 117, 122, 123, 126*)

(190) Vedi, anche, la lettera *e*) del comma 1 dell'*art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42*.

(191) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1*.

(...)

L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.***Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299.

1. *Modifiche all'articolo 121 della Costituzione.*

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

b) ... ⁽²⁾.

(2) Sostituisce il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione.

2. *Modifica dell'articolo 122 della Costituzione.*

1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce l'articolo 122 della Costituzione.

3. *Modifica dell'articolo 123 della Costituzione.*

1. ... ⁽⁴⁾.

(4) Sostituisce l'articolo 123 della Costituzione.

4. *Modifica dell'articolo 126 della Costituzione.*

1. ... ⁽⁵⁾.

Normativa statale
L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

(5) Sostituisce l'articolo 126 della Costituzione.

5. Disposizioni transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

L. 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288.

Art. 1 Modifica all'*articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in materia di statuti comunali e provinciali

1. Al comma 3 dell'*articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'*articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2 Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 17*, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;

b) all'*articolo 46*, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'*articolo 71*:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di

Normativa nazionale

L. 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'*articolo 73*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 30*, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'*articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'*articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

b) all'*articolo 33*, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni».

3. All'*articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156*, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

Normativa nazionale

L. 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 Modifica all'*articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165*, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Art. 4 Modifica all'*articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale

1. All'*articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'*articolo 51, primo comma, della Costituzione*, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.».

Art. 5 Modifiche all'*articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in materia di pari opportunità

1. All'*articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'*articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato *articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006*, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.».

Normativa nazionale
L. 23 novembre 2012, n. 215.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L. 2 luglio 2004, n. 165.***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 2004, n. 155.

Capo I**1. Disposizioni generali.**

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

2. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.

Normativa statale
L. 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

3. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

Normativa statale
L. 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

4. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive ⁽²⁾.

(2) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 3, L. 23 novembre 2012, n. 215.

Capo II

5. Durata degli organi elettivi regionali.

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dall'*art. 2 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere il testo della L. 23 febbraio 1995, n. 43, aggiornato con le modifiche intervenute successivamente, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dalla presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quaranta dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni ⁽⁴³⁾.

3. Nove dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti ⁽⁴⁴⁾. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ⁽⁴⁵⁾. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di

Normativa statale
L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3 ⁽⁴⁶⁾.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽⁴⁷⁾.

7.... ⁽⁴⁸⁾.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. [Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo] ⁽⁴⁹⁾.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo ⁽⁵⁰⁾.

10.... ⁽⁵¹⁾.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(42) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dall'*art. 2 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

(43) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(44) Gli attuali primo e secondo periodo così sostituiscono, limitatamente alla Regione Calabria, l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*). Il testo del periodo sostituito era il seguente: «Un quinto dei consiglieri

Normativa statale
L. 23 febbraio 1995, n. 43*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*

assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti.».

(45) Gli attuali primo e secondo periodo così sostituiscono, limitatamente alla Regione Calabria, l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*). Il testo del periodo sostituito era il seguente: «Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti.».

(46) Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*), alla Regione Calabria.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(48) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(49) Periodo abrogato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(50) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».

(51) Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda ⁽⁵²⁾. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonchè il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. Qualora l'elettore esprime

Normativa statale
L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata ⁽⁵³⁾.

(52) Per il modello di scheda di votazione vedi gli allegati A e B alla L.R. 6 febbraio 2010, n. 4 (come disposto dall'art. 2, comma 3, della stessa legge).

(53) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Articolo 2. 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

Articolo 3

1.... ⁽⁵⁴⁾.

2.... ⁽⁵⁵⁾.

3.... ⁽⁵⁶⁾.

(54) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(55) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(56) Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

Articolo 4

Normativa statale
L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo della *legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2....⁽⁵⁷⁾.

(57) Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89⁽⁵⁸⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054⁽⁵⁹⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89⁽⁶⁰⁾. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota⁽⁶¹⁾. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste⁽⁶²⁾.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

Normativa statale
L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo della *legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(58) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).

(59) L'originario importo di lire 10 è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).

(60) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).

(61) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, per effetto dell'art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

(62) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2002, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

Articolo 6

Normativa statale
L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata ⁽⁶³⁾.

(63) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dagli *articoli 3 e 4 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere il testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108, aggiornato con le modifiche intervenute successivamente, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dalla presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

Il consiglio regionale è composto:

- di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ⁽⁶⁾.

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] ⁽⁷⁾.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39*.

(7) L'*art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'*art. 4*, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 5

Cause di ineleggibilità.

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione ⁽⁸⁾;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

Normativa statale

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] ⁽⁹⁾.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(9) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 6

Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione] ⁽¹⁰⁾.

(10) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 7
Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] ⁽¹¹⁾.

(11) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Articolo 8
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9
Liste di candidati.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ⁽¹²⁾; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ⁽¹³⁾.

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti ⁽¹⁴⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto ⁽¹⁵⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore ⁽¹⁶⁾.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55*⁽¹⁷⁾;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato⁽¹⁸⁾;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi⁽¹⁹⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(12) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

Normativa statale

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

(16) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 3, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

(17) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(18) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(19) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.

Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma ⁽²⁰⁾;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(20) Numero così sostituito dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 11

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste -
Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati ⁽²¹⁾;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione ⁽²²⁾;

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio ⁽²³⁾.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(21) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(22) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(23) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'*art. 40* del testo unico approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli *artt. 42, 43, 44 e 45* del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Articolo 13

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza ⁽²⁴⁾.

(24) Così sostituito dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione ⁽²⁵⁾;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ⁽²⁶⁾;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi ⁽²⁷⁾.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale ⁽²⁸⁾;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo ⁽²⁹⁾. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) ⁽³⁰⁾. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad

Normativa statale

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3) ⁽³¹⁾;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo ⁽³²⁾;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo ⁽³³⁾;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento ⁽³⁴⁾.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri ⁽³⁵⁾.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 ⁽³⁶⁾.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(25) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(28) Numero così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(29) Gli attuali primo periodo (poi così modificato come appresso indicato) e secondo periodo del presente numero così sostituiscono, limitatamente alla Regione Calabria, l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge). Successivamente il presente periodo è stato così modificato, anch'esso limitatamente alla Regione Calabria, per effetto dell'*art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'*art. 2* della medesima legge): detto comma 2 ha apportato la modifica direttamente nell'*art. 2, L.R. n. 4/2010*. Il testo del periodo sostituito era il seguente: «qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).».

(30) Gli attuali primo periodo (poi modificato come indicato nella relativa nota) e secondo periodo del presente numero così sostituiscono, limitatamente alla Regione Calabria, l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge). Il testo del periodo sostituito era il seguente: «qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).».

(31) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;».

(32) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), il presente numero non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), alla Regione Calabria.

(33) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente n. 7) vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127)».

(34) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(35) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, poi così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Vedi, anche, a L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(36) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), alla Regione Calabria.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 16

Surrogazioni.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto ⁽³⁷⁾.

(37) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), alla Regione Calabria.

Articolo 16-bis

Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ⁽³⁸⁾.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).

TITOLO IV

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17

Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione] ⁽³⁹⁾.

(39) Abrogato dall'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 19

Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli *artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

Normativa statale

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22

Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'*art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663*.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'*art. 2*.

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto

Normativa statale
L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*.

(...)



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

19 OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)

Approvata dal Consiglio regionale nel medesimo testo:

- in prima lettura, con deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2015 (maggioranze: Consiglieri assegnati 31, maggioranza assoluta 16, presenti e votanti 30, a favore 22, contrari 2, astenuti 6);
- in seconda lettura, con deliberazione n. 26 del 30 marzo 2015 (maggioranze: Consiglieri assegnati 31, maggioranza assoluta 16, presenti e votanti 26, a favore 23, contrari 3).

*Si assegna il numero **15**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2015***

*Pubblicata nel Bollettino
Regione Calabria n. _____
del _____*



**IL CONSIGLIO REGIONALE
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI
HA APPROVATO
Ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione;**

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA;

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Integrazione all'articolo 33)

1. All'articolo 33 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è aggiunto il seguente comma: "8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce."

Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della l.r. n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.";
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.";
 - d) il comma 4 ter è abrogato;
 - e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: "9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis."



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 06 Luglio 2015

OLIVERIO

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 38 e 59)***Statuto della Regione Calabria.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519*.

Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

(...)

TITOLO IV**Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità****Art. 38***Sistema elettorale.*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(...)

TITOLO XII**Norme transitorie e finali****Art. 59***Norme transitorie e finali.*

Normativa regionale
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 38 e 59)
Statuto della Regione Calabria.

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.
- 5-bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8, della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, così come modificata dalla *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e dall'*art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1* ⁽¹⁹⁾.
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 20 aprile 2005, n. 11*.

Legge regionale 12 settembre 2014, n. 19

Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(BUR n. 43 del 12 settembre 2014)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1, l.r. 1/2005)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
 - b) al comma 2 *quater* viene aggiunto il seguente periodo: «Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro»;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4, l.r. 1/2005)

1. All'articolo 4 della l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 1 le parole da «Ai sei seggi» fino a «7 febbraio 2005 n. 1,» sono sostituite dalle seguenti parole «Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario»;
 - b) alla lettera e) del comma 1, primo e secondo periodo, della l.r. 1/2005 le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole: «55 per cento»;
 - c) alla fine del terzo periodo della lettera e) del comma 1 vengono aggiunti i seguenti periodi: «Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.»;
 - d) la lettera f) del comma 1 è abrogata.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

***Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*⁽²⁾⁽³⁾.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° febbraio 2005, n. 2, suppl. straord. 9 febbraio 2005, n. 7.

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli *articoli 1, 2 e 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43* (appendice 1) e il testo degli articoli 9 e 15 della L. 17 febbraio 1986, n. 108 (appendice 2), aggiornati con le modifiche regionali intervenute successivamente, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 settembre 2014, n. 370*.

Art. 1⁽⁴⁾

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale⁽⁵⁾.

2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud (6).

2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

- a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
- b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria⁽⁷⁾.

2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro (8).

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.*

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi (9).

4. In deroga a quanto previsto dall' *art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali (10).

5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6-bis. [Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione] (11).

6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall' *articolo 4L. 154/81* e dell' *articolo 65D.Lgs. n. 267/2000* le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica] (12).

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(4) Il presente articolo, indicato originariamente come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(8) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi:

a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.».

(10) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), nella versione originaria, poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 (con cui è stato aggiunto il secondo periodo), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'art. 2 della medesima legge) ed infine dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2010, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1^a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 46.

Art. 1-bis

Indicazione delle elezioni (13).

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità .

(13) Articolo aggiunto dall' art. 2, comma 1, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

Composizione delle liste regionali (14).

1. All' *articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione” (15);

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale” (16);

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo”.

2. L' *articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43* è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato (17).

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

(15) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 3

Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.

1. All' *articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, le parole “non inferiore ad un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a due terzi” (18).

(18) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 4

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all' *articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*. A tal fine nella applicazione dell' *articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni (19):

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: “e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale” (20);

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

“3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).” (21);

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

“4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)” (22);

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

“7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio” (23);

f) [al quattordicesimo comma le parole “ai sensi dell'articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell' *articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*”] (24);

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all' *art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*(25).

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.*

(19) Alinea così modificato dall' *art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(20) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(21) Lettera così modificata per effetto dell' *art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della medesima legge): detto comma 2 ha apportato la modifica direttamente nell'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4 (con cui è stato aggiunto il presente articolo). Successivamente, la presente lettera è stata nuovamente così modificata dall' *art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(22) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(23) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(24) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Appendice 1 ⁽²⁶⁾**Articolo 1**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni (5).

3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all' *articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall' *articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà (6).

4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] (1).

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (2).

7. ... (3).

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all' *articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta (7).

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo (8).

10. ... (4).

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall' *articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(1) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell' *art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(4) Sostituisce l' *art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(5) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall' *art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, il suddetto comma 1 è stato modificato dall' *art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*.

(8) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato (9).

(9) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 (10) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 (11) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 (12). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441* (14).
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (13).
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:
 - a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
 - b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all' *articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659* , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all' *articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659* ; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all' *articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515* , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(10) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall' *art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall' *art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall' *art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(11) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall' *art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall' *art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(12) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall' *art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall' *art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall' *art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(13) Comma prima modificato dall' *art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi così sostituito dall' *art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(14) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*.

(26) La presente appendice, che non costituisce parte integrante della *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*, riporta il testo dell'art. 1, dell'art. 2 e dell' *art. 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43* (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46), con le modifiche apportate agli stessi dall'art. 2 della suddetta *L.R. n. 1/2005*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Appendice 2 ⁽²⁷⁾**Articolo 9****Liste di candidati.**

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (1); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (2).

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (3).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' *art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore (8).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare (5);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (6);

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (7).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(1) Vedi, anche, l' art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(2) Comma così sostituito dall' art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(3) Comma così sostituito dall' art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall' art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(4) Comma così sostituito dall' art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(5) Numero così modificato prima dall' art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi dall' art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012.

(6) Numero così modificato dall' art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(7) Numero così sostituito dall' art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.

(8) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (9);

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (10);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (11).

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale (16);

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria (17);

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3) (18).

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio (12).

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (13).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell' *articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (14).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (15).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Normativa regionale
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.*

(9) Lettera così modificata dall' art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(10) Lettera così modificata dall' art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(11) Comma aggiunto dall' art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(12) Punto così sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera e) è stata modificata dall' art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.».

(13) Comma aggiunto dall' art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(14) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera f) è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge)

(15) Comma aggiunto dall' art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(16) Punto così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall' art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(17) Punto così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera b) è stata modificata dall' art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 e dall' art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(18) Punto così sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera c) è stata modificata dall' art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione.».

(27) La presente appendice, che non costituisce parte integrante della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, riporta il testo dell'art. 9 e dell' art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), con le modifiche apportate agli stessi dagli articoli 3 e 4 della suddetta L.R. n. 1/2005, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

REGIONE TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Pubblicata nel B.U. Toscana 30 settembre 2014, n. 45, parte prima.

Vedi, anche, la *L.R. 16 dicembre 2014, n. 79*.

Art. 1 *Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
 2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
-
-

Art. 2 *Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.
 2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.
-
-

Art. 3 *Durata in carica.*

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
 2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
-
-

Art. 4 *Indizione delle elezioni.*

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5 *Elettorato attivo.*

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6 *Elettorato passivo.*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7 *Circoscrizioni elettorali.*

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

- a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;

- b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;

- c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8 *Liste circoscrizionali.*

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.
4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.
5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.
6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.
7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.
9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 *Gruppi di liste e coalizioni.*

1. E' definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.
 2. E' definito "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
-

Art. 10 *Limiti di candidatura.*

1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
 2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
 3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.
-

Art. 11 *Modalità di presentazione delle liste.*

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
 - a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
 - b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
 - b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
 - c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo ⁽³⁾.

3-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi ⁽⁴⁾.

4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

6. Nessuna elettrici e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

(3) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi quanto previsto dall'*art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 9 dicembre 2014, n. 75*.

(4) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 29*, a decorrere dal 26 marzo 2015 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 della medesima legge*).

Art. 12 *Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.*

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.
 2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
 3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
 4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
 5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.
-

Art. 13 *Scheda elettorale.*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato è collegato. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura "lista regionale presente". A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
3. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali.

5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 3, è definita mediante sorteggio.

Art. 14 *Espressione del voto.*

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15 *Elezione del Presidente della Giunta regionale.*

1. E' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.
 2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.
 3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
 4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.
 5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.
 6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.
-

Art. 16 *Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste.*

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Art. 17 *Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.*

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;

b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18 *Soglie di accesso ai seggi.*

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;

b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19 *Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste.*

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
 2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
 3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.
 4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
 5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.
-

Art. 20 *Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione.*

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21 *Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale.*

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.
 2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.
-

Art. 22 *Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali.*

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell' articolo 21, comma 2.
2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
3. E' poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23 *Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali.*

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. E' corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24 *Elezione plurima.*

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 25 *Elezione plurima candidato regionale.*

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di

liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 26 *Surroga dei consiglieri regionali.*

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste

circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Art. 27 *Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.*

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
 2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.
-

Art. 28 *Abrogazioni.*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la *legge regionale 13 maggio 2004, n. 25* (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

b) la *legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70* (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

REGIONE CAMPANIA

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

Pubblicata nel B.U. Campania 14 aprile 2009, n. 23.

Art. 1

Principi.

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
 2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'*articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
 4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella *legge n. 108/1968* e nella *legge n. 43/1995*, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
-

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'*articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995* e dall'*articolo 9 della legge n. 108/1968*. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori ⁽²⁾.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'*articolo 11 della legge n. 108/1968*.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 21 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*).

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste.

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge n. 108/1968* deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 4 *Scheda elettorale.*

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5*Elezione del Presidente della Giunta regionale.*

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
 2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
 3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
-

Art. 6*Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.*

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
 2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
 3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.
-

Art. 7*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della *legge 108/1968*, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai

fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione ⁽³⁾;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentadue seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentadue seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti ⁽⁴⁾;
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I

seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale

corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 196, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 della medesima legge*).

Art. 8

Surrogazioni.

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9

Supplenza ⁶⁹.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16* [e dell'*articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* e successive modifiche ed integrazioni], o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza

successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8 ⁽⁶⁾.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

(5) Vedi anche l'art. 4, comma 5, L.R. 9 agosto 2012, n. 27.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 ottobre 2011, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 118 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, L.R. n. 16/2011, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità alle parole racchiuse fra parentesi quadre, aggiunte dal citato art. 2.

Art. 10

Rappresentanza di genere.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali.

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

Normativa comparata – Regione Campania
L.R. 27 marzo 2009, n. 4.
Legge elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte Costituzionale 14.01.2010, n. 4.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli [artt. 3, 48 e 51 della Costituzione](#) e dell'[art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

1.1.- Il ricorrente, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni impugnate, si sofferma sulle ragioni di censura dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009. In particolare, le norme indicate violerebbero l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in quanto prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali, mentre l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 stabilisce che, «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma [dell'articolo 122 della Costituzione](#)», sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Al riguardo, la difesa erariale evidenzia come, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, il nuovo statuto della Regione Campania non fosse stato ancora promulgato e quindi non fosse entrato in vigore. Di conseguenza, la Regione non avrebbe potuto emanare norme elettorali confliggenti con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 (è richiamata, in proposito, la [sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003](#)).

1.2.- Sono impugnati anche gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il suddetto premio di maggioranza è individuato nella misura del sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

A tal proposito, il ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle formulate con riferimento alla precedente questione, rilevando che il premio di maggioranza stabilito dalle norme censurate non è

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

previsto dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale, come già detto, si applica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali.

La difesa erariale aggiunge che le norme impugnate non riguardano aspetti di dettaglio ma profili relativi alla composizione del Consiglio regionale, con conseguente incidenza sui meccanismi di formazione delle maggioranze. Il ricorrente, inoltre, richiama la [legge 21 dicembre 2005, n. 270](#) (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), evidenziando come essa preveda un premio di maggioranza nella misura di trecentoquaranta seggi alla Camera dei deputati e del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione al Senato.

1.3.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, il quale dispone: «L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

La difesa erariale ritiene che la norma in questione, «presumibilmente ispirata alla idea politica delle "quote rosa"», si risolva «in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo».

In particolare, sotto il primo profilo, sarebbe violato [l'art. 3 Cost.](#), in quanto la norma introdurrebbe «una limitazione disuguagliante» nell'espressione del voto per la seconda preferenza. In altre parole, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sarebbero «discriminati e resi disuguali» nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. Sarebbe violato anche [l'art. 51, primo comma, Cost.](#), in quanto la norma impugnata prevedrebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e quindi «un'impropria ragione di ineleggibilità».

Sotto il profilo dell'elettorato attivo, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 si porrebbe in contrasto con [l'art. 48 Cost.](#), in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza renderebbe il voto non libero.

2.- Nel giudizio si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

2.1.- Quanto ai primi due motivi di ricorso, la resistente osserva come essi si fondino su presupposti ricostruttivi analoghi, posto che la Regione, secondo la difesa erariale, non avrebbe potuto approvare norme elettorali in contrasto con le disposizioni statali vigenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Solo per tale ragione, la legge reg. n. 4 del 2009, nella parte in cui presenta un contenuto confliggente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, sarebbe illegittima.

2.1.1.- La difesa regionale ricostruisce il procedimento di approvazione della legge elettorale (legge reg. n. 4 del 2009) e dello statuto (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6), precisando che il 20 febbraio 2009 lo statuto della Regione Campania è stato approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si è provveduto alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo statuto medesimo è stato promulgato, il 3 giugno 2009 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno è entrato in vigore.

Nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo; dunque, il relativo iter di formazione si è concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ma prima che esso fosse promulgato ed entrasse in vigore.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Al riguardo, la resistente evidenzia come l'Avvocatura generale dello Stato contesti soltanto una «illegittimità formale, per così dire temporale», nell'adozione di una disciplina, «in quanto indirettamente condizionata dalla scelta di sistema affidata allo statuto che (allora) non risultava ancora entrato in vigore».

La difesa regionale si sofferma, quindi, sulla ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale sarebbe volto ad evitare che, in assenza dello statuto e della conseguente individuazione della forma di governo regionale, gli elettori possano essere chiamati a rinnovare il Consiglio con una disciplina elettorale non del tutto coerente con il sistema ancora in vigore.

L'ipotesi anzidetta sarebbe però ormai irrealizzabile nel caso di specie, in quanto il nuovo statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), è stato promulgato e pubblicato, entrando in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui è stato depositato presso la Corte costituzionale il presente ricorso.

La Regione Campania aggiunge che, pertanto, l'applicazione della legge elettorale impugnata avverrà nella vigenza del nuovo statuto e nel rispetto delle finalità che il legislatore costituzionale ha inteso fissare.

Per le ragioni anzidette, la resistente ritiene che il ricorso sia, per questa parte, improcedibile «per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione, nell'attualità, impedisce il verificarsi dell'evento temuto».

2.1.2.- Ancora con riguardo alle censure mosse in relazione all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, la difesa regionale evidenzia come sarebbe stato irragionevole attendere l'entrata in vigore dello statuto prima di affrontare l'iter costitutivo della nuova legge elettorale, potendosi prospettare l'eventualità di un rinnovo del Consiglio regionale e dell'elezione del Presidente della Giunta con il precedente sistema elettorale ma nella vigenza di una nuova (ed eventualmente diversa da quella attuale) forma di governo.

Al riguardo, la Regione Campania ritiene di aver seguito il percorso corretto, delineato dalla norma costituzionale transitoria. In particolare, osserva la difesa regionale, l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 non vieta, in assenza del nuovo statuto, l'approvazione di una nuova legge elettorale, ma prevede che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali» l'elezione del Presidente e del Consiglio avvenga secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dalla disciplina transitoria prevista dal citato art. 5.

In definitiva, secondo la resistente, «la mancata approvazione dello statuto unitamente alle leggi elettorali costituisce condizione per l'applicazione della norma transitoria in un determinato ambito territoriale». Di conseguenza, il rapporto fra le due fonti (legge elettorale regionale e disposizione transitoria) non sarebbe configurabile in termini di «validità/invalidità», ma di «applicazione/disapplicazione», potendo la nuova legge elettorale regionale trovare applicazione solo dopo l'entrata in vigore dello statuto.

Sulla base delle anzidette considerazioni, la difesa regionale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

2.1.3.- Nel merito, la resistente deduce l'infondatezza delle questioni concernenti la previsione di un collegamento del candidato Presidente della Giunta regionale a liste o a coalizioni di liste provinciali, e di un premio di maggioranza pari al sessanta per cento dei seggi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Regione Campania rileva come l'Avvocatura generale faccia «inspiegabilmente riferimento» alla [legge n. 270 del 2005](#), concernente le norme elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Sulla questione degli spazi consentiti al legislatore regionale, nell'ipotesi in cui non siano ancora entrati in vigore i nuovi statuti, la difesa della Regione richiama la [sentenza n. 196 del 2003](#), con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili gli interventi regionali riguardanti «aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'[art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999](#)». Secondo la resistente, la previsione contenuta nell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, secondo cui «sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali», riguarderebbe un «profilo procedurale» e sarebbe conseguenza di una «modalità organizzativa del corpo elettorale e dei seggi scelta dalla legislazione statale, ma che non attiene ai principi fondamentali e non modifica il sistema».

A conclusioni analoghe la Regione Campania giunge con riferimento alle norme che prevedono un premio di maggioranza. Dopo aver ribadito l'inconferenza del richiamo alla [legge n. 270 del 2005](#), la resistente sottolinea come la [legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (Disposizioni di attuazione [dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione](#)) si limiti ad enunciare, tra i principi fondamentali in materia, quello della «individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze» (art. 4, comma 1, lettera a).

2.2.- Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, la resistente evidenzia come la norma impugnata riguardi esclusivamente l'esercizio della facoltà di espressione della seconda preferenza e sia finalizzata a «garantire, anche di fatto, oltre che astrattamente, il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso provvedimenti positivi». Al riguardo, sono richiamati la [sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003](#) ed alcuni interventi di innovazione del quadro normativo: la [legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che ha modificato gli statuti speciali attribuendo alle leggi elettorali delle Regioni ad autonomia differenziata il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi; [l'art. 117, settimo comma, Cost.](#), introdotto dalla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che reca un'analoga previsione; infine, la [legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1](#) (Modifica [dell'articolo 51 della Costituzione](#)).

In definitiva, secondo la resistente, la disciplina regionale impugnata si inserirebbe con coerenza in un contesto normativo complessivamente volto a promuovere la effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

3.- In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1.- In particolare, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2009, la resistente ribadisce l'inammissibilità delle questioni prospettate e sottolinea come, nelle more del presente giudizio, la legge elettorale, pubblicata dopo l'approvazione dello statuto in seconda deliberazione, non abbia trovato applicazione. Paradossalmente, invece, l'eventuale accoglimento del presente ricorso obbligherebbe a far svolgere le elezioni regionali, ormai prossime, sulla base di regole (quelle statali) non coerenti con il mutato quadro statutario.

La difesa regionale aggiunge che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale vanificherebbe in modo irragionevole l'attività legislativa posta in essere dalla Regione in materia elettorale, proprio allo scopo di dare attuazione al nuovo statuto. Si evidenzia, inoltre, come la ratio della previsione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 sia quella di realizzare una piena integrazione fra la normativa elettorale e la forma di governo delineata dal nuovo statuto; obiettivo, che, con il presente ricorso, rischia di «essere

posto in discussione, ma, per così dire, a parti invertite (applicazione della normativa elettorale originaria, in vigore del nuovo statuto)».

Secondo la Regione Campania, l'unico interesse del Governo, nella circostanza in esame, poteva essere quello di ottenere la garanzia circa la non applicazione della nuova legge elettorale in assenza del nuovo statuto. Pertanto, a tutto concedere, la difesa erariale avrebbe dovuto impugnare l'art. 12 della legge reg. n. 4 del 2009 nella parte in cui non rinvia gli effetti della legge in parola all'entrata in vigore del nuovo statuto. Al contrario, il citato art. 12 non è stato censurato; peraltro, siffatta evenienza è ormai del tutto superata, stante l'entrata in vigore dello statuto regionale.

Nel merito, la Regione Campania insiste per l'infondatezza del ricorso, riprendendo le medesime argomentazioni già sviluppate nell'atto di costituzione.

3.2.- In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, la difesa regionale ritiene che la valutazione compiuta dal ricorrente non colga il *proprium* della normativa in esame, la quale non limita affatto la libera determinazione e non impone scelte ma «offre possibilità ulteriori all'elettorato» (attraverso l'eventuale seconda preferenza) ed in questa eventualità persegue un obiettivo del tutto coerente con il quadro costituzionale (*artt. 51 e 117 Cost.*), comunitario ed internazionale in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

3.2.1.- La resistente sottolinea inoltre il carattere «neutro» del sistema di preferenza previsto, che è finalizzato a dare attuazione ai nuovi disposti costituzionali, «svolgendo una funzione chiaramente antidiscriminatoria». Al riguardo, la difesa regionale assume che: a) il legislatore campano avrebbe potuto prevedere soltanto una preferenza, senza che ciò potesse qualificarsi come limite al diritto di voto; pertanto, la norma in esame ha consentito un'opportunità in più, assicurando la piena libertà per l'elettore di avvalersi o meno di tale possibilità; b) la condizione apposta all'esercizio della seconda preferenza non si traduce nella previsione di un requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; infatti, il divieto di una doppia preferenza omogenea opera indistintamente sia nell'ipotesi di due preferenze di genere maschile, sia di due preferenze di genere femminile; c) la sanzione dell'annullamento riguarda esclusivamente la seconda preferenza e non l'espressione del voto *tout court*.

3.2.2.- La Regione Campania passa, quindi, all'esame delle sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003 della Corte costituzionale, evidenziando come nella seconda pronunzia siano state valorizzate le «novità di sistema» introdotte nel lasso di tempo intercorso fra le due decisioni. In particolare, la resistente osserva che nella *sentenza n. 422 del 1995* la Corte, pronunciandosi negativamente sulle c.d. quote rosa, ha posto l'accento sul principio di eguaglianza formale, sull'illegittimità dell'individuazione di ulteriori requisiti di eleggibilità o candidabilità dei cittadini e sul limite delle misure legislative «diseguali», che non possono incidere sui contenuti stessi dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione.

Quanto alla *sentenza n. 49 del 2003*, la difesa regionale ritiene che il percorso argomentativo seguito dalla Corte si sia arricchito di ulteriori, significativi contenuti per effetto dei mutamenti del quadro costituzionale introdotti dalle leggi cost. n. 2 e n. 3 del 2001. La Regione Campania evidenzia come la Corte costituzionale abbia utilizzato i seguenti argomenti nel pervenire ad una pronunzia di non fondatezza: a) le norme impugnate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; b) non è prevista alcuna misura di «disuguaglianza» allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi attribuiti con legge; c) non si introducono differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura; d) non è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva; e) non è garantito un determinato risultato elettorale.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Con particolare riguardo agli argomenti di cui ai punti b) e c), la resistente riprende la distinzione, operata in dottrina, tra "azioni positive" e "norme antidiscriminatorie", rilevando come le norme impugnate siano riconducibili a quest'ultima categoria, trattandosi di «azioni positive atipiche», caratterizzate da una formulazione neutra, senza cioè l'individuazione dei soggetti al cui vantaggio sono finalizzate.

Sempre in relazione alla [sentenza n. 49 del 2003](#), la Regione Campania sottolinea come la Corte abbia affermato che la finalità di conseguire una «parità effettiva» fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è «positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale» e che tale esigenza è espressamente riconosciuta pure nel contesto normativo internazionale e comunitario. Infine, la resistente riprende le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale nella pronunzia in esame, là dove ha definito le norme oggetto di quel giudizio come «misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi». La qualificazione di «misura minima» lascerebbe presumere, secondo la difesa regionale, «una maggiore apertura anche rispetto a meccanismi elettorali differenti», ritenuti legittimi non solo per le modifiche costituzionali, ma per un contesto di sensibilità costituzionale diverso.

La resistente ricorda altresì che, dopo la [sentenza n. 49 del 2003](#), il legislatore costituzionale è nuovamente intervenuto in materia con la legge cost. n. 1 del 2003, la quale ha integrato [l'art. 51 Cost.](#), prevedendo la promozione «con appositi provvedimenti» delle pari opportunità tra donne e uomini. La difesa regionale, richiamando il dibattito parlamentare svoltosi in occasione dell'approvazione della citata legge costituzionale e le opinioni espresse dalla maggior parte della dottrina, sottolinea come la finalità di siffatta modifica sia quella di «dare copertura costituzionale proprio agli ulteriori interventi (anche azioni positive) di riequilibrio delle presenze dei due sessi in ambito politico».

In proposito, è citata l'[ordinanza n. 39 del 2005](#), la quale, secondo la difesa regionale, confermerebbe che la modifica [dell'art. 51 Cost.](#) non costituisce una mera specificazione [dell'art. 3, primo comma, Cost.](#) ma legittima l'adozione di azioni positive.

3.2.3.- Da quanto appena detto - e dall'esame della normativa elettorale sia della Camera dei deputati e del Senato, sia di altre Regioni - la resistente deduce la coerenza della normativa impugnata rispetto al contesto normativo vigente; in particolare, la Regione Campania sottolinea la possibilità per l'elettore di esercitare la propria preferenza in maniera incondizionata, con la conseguenza che il sistema elettorale di preferenza censurato non incide sui diritti fondamentali dell'elettore medesimo.

In definitiva, la difesa regionale ritiene che la legge impugnata: a) si ponga come norma «antidiscriminatoria» e non come «azione positiva» (sebbene il mutamento del quadro costituzionale renda legittima anche quest'ultima), in quanto fa riferimento indifferentemente ad entrambi i generi e quindi da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto ad un altro; b) non introduca alcun ulteriore requisito di eleggibilità o di candidabilità, in quanto entrambi i generi sono egualmente eleggibili sulla base dei requisiti prescritti; c) non incida sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, non essendovi alcun collegamento con le «categorie» rappresentate; d) escluda qualsiasi garanzia di risultato.

3.2.4.- Infine, la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini.

Sono richiamati, in proposito: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la [legge 14 marzo 1985, n. 132](#); b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea); d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che «La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»; e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a «sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione», per realizzare l'obiettivo della «partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale»; f) la raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l'altro, invita gli Stati membri ad adottare «riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali», e precisa, al paragrafo 3, che «l'obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti».

3.2.5.- Per le ragioni suesposte la Regione Campania ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sia infondata rispetto a tutti i parametri invocati. In primo luogo, la norma impugnata non si pone in contrasto con *l'art. 3 Cost.*, in quanto la sua formulazione «neutra» risulta coerente con il principio di eguaglianza formale.

Non sarebbe violato *l'art. 48 Cost.*, in quanto il voto dell'elettore è del tutto libero, anzi questi può scegliere se esprimere una sola preferenza o aggiungerne una seconda, che si pone come misura antidiscriminatoria e quindi non idonea a garantire un determinato risultato elettorale, ma funzionale al riequilibrio tra i generi.

Infine, non sarebbe rinvenibile alcuna violazione *dell'art. 51 Cost.*, specie nell'attuale formulazione risultante dall'integrazione operata dalla legge cost. n. 1 del 2003, in quanto la norma censurata contribuisce, in maniera equilibrata, ad attuare l'obiettivo di democrazia paritaria, previsto nello stesso art. 51.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli *artt. 3, 48 e 51 della Costituzione* e dell'*art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

2.- Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, e gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2.1.- Le censure mosse dal ricorrente alle suddette norme si basano essenzialmente sulla asserita violazione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma *dell'art. 122 Cost.*, nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

La ratio della citata norma costituzionale transitoria è evidente: il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi *dell'art. 123, primo comma, Cost.*, deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2.2.- Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedimentali del nuovo statuto della Regione Campania (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6) e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi.

Lo statuto è stato approvato, in prima deliberazione, il 12 giugno 2008 ed in seconda deliberazione il 20 febbraio 2009. Il 26 febbraio 2009 è stata effettuata la pubblicazione notiziale dello stesso, ai fini di un'eventuale richiesta referendaria. Lo statuto è stato promulgato il 28 maggio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2009, ed è entrato in vigore il successivo 18 giugno.

La legge elettorale campana è stata approvata dalla Commissione speciale statuto il 3 febbraio 2009, dal Consiglio regionale il 12 marzo 2009 ed è stata promulgata il successivo 27 marzo. La stessa è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Come si vede, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta *dall'art. 123, secondo comma, Cost.* L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali.

Occorre inoltre notare che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale (21 maggio 2009), lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Esistevano quindi le condizioni che giustificavano il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giacché ben poteva accadere che lo statuto venisse respinto dal corpo elettorale, con la conseguenza che la legge elettorale sarebbe rimasta in vigore, ma scoordinata rispetto allo stesso statuto. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di approvazione, con possibili varianti rispetto alle scelte precedenti in tema di forma di governo, che avrebbero potuto presentare aspetti contraddittori o comunque di difficile integrazione e complementarità con le regole elettorali predisposte in funzione dello statuto ormai perento. Il Governo aveva pertanto fondate ragioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale su un atto normativo che, al momento dell'impugnazione, avrebbe potuto rimanere isolato, non integrato con lo statuto e quindi in contrasto con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.

Il coordinamento e l'integrazione dello statuto e della legge elettorale trovano una conferma sostanziale negli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, della stessa legge elettorale, ove è citato l'art. 27 del nuovo statuto, in base al quale il Presidente della Giunta regionale è membro del Consiglio regionale.

Per le considerazioni sopra esposte, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. Campania n. 4 del 2009.

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 non è fondata.

3.1.- La questione riguarda una norma che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cosiddetta "preferenza di genere". In particolare, la disposizione censurata dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La norma prima citata trova fondamento nell'art. 5 del nuovo statuto della Regione Campania, non impugnato dal Governo, che, nel comma 3, ultimo inciso, così recita: «Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive».

La finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con *l'art. 51, primo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1* (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con *l'art. 117, settimo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito *dell'art. 3, secondo comma, Cost.*, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

3.2.- I mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo. La tecnica prescelta dalla norma censurata nel presente giudizio è quella di predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini. Questa Corte ha escluso che possano essere legittimamente introdotte nell'ordinamento misure che «non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi» ([sentenza n. 422 del 1995](#)).

Tenendo ferma questa fondamentale statuizione, la Corte costituzionale, dopo l'introduzione del nuovo testo [dell'art. 117 Cost.](#), ma in data anteriore alla modifica [dell'art. 51 Cost.](#), ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» ([sentenza n. 49 del 2003](#)).

3.3.- Occorre quindi chiedersi se la norma censurata nel presente giudizio in qualche modo prefiguri il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure attribuisca ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri.

Si deve innanzitutto notare che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.

Da quanto esposto si traggono due conseguenze, in ordine ai limiti posti dalla giurisprudenza di questa Corte all'introduzione di strumenti normativi specifici per realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica.

La prima è che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità - tutte consentite in astratto dalla normativa censurata - dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.

Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata [dall'art. 48 Cost.](#), si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate. Non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campeggia viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali - limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali - introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione.

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

4.- La [sentenza n. 422 del 1995](#) di questa Corte sottolineava che al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica «si può [...] pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare». Norme come quella oggetto del presente giudizio possono solo offrire possibilità di scelta aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono - né potrebbero farlo - che l'obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l'intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza sia nella Regione Campania sia, più in generale, nelle assemblee elettive della Repubblica italiana. L'aleatorietà del risultato dimostra che quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo costringitivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie prima citate.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli [artt. 3, 48 e 51 della Costituzione](#), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'[art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2009.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Massima n. 34243

Titolo - Elezioni - Norme della Regione Campania - Voto di preferenza - Facoltà per l'elettore di esprimere due preferenze, con riserva della seconda a soggetti appartenenti al genere femminile - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, di libertà di voto e asserita introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità - Misura promozionale e non coattiva rivolta a realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania 27/03/2009 n. 4 art. 4 co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 48

Costituzione art. 51

legge costituzionale 22/11/1999 n. 1 art. 5